



COMUNE DI LATERZA

Provincia di Taranto

***REGOLAMENTO ALBO E CONSULTA
DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI***

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 06/11/2003



COMUNE DI LATERZA

Provincia di Taranto

.....

TERRA DELLE GRAVINE E DELLA MAIOLICA

REGOLAMENTO ALBO E CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI

TITOLO I

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 1

Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale si istituisce l'Albo delle Associazioni nei seguenti settori:

- a) Assistenza e sicurezza sociale
- b) Cultura, informazione, partecipazione popolare
- c) Tutela dei valori ambientali, monumentali, storici e tradizionali
- d) Tutela e sviluppo del territorio
- e) Attività ricreativa e tempo libero

ARTICOLO 2

L'ammissione può essere disposta dall'Amministrazione a favore di Associazioni che esercitino prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune di Laterza e che inoltre:

- a) Non perseguono finalità di lucro e non ripartiscono utili ai soci
- b) Non fanno parte dell'articolazione politico amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2/5/74, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18/11/81, n. 659

ARTICOLO 3 (REQUISITI DI AMMISSIONE)

Per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni i soggetti di cui all'art. 2 dovranno produrre istanza al Sindaco entro il 31 gennaio, redatta in carta semplice e che dovrà essere corredata dai documenti di cui all'art. 14.

La Giunta Comunale approva con proprio atto le domande di ammissione e dispone l'iscrizione delle associazioni ritenute idonee nell'Albo.

La deliberazione di cui al comma precedente viene comunicata ai capogruppo consiliari.

ARTICOLO 4 (AGGIORNAMENTO PERIODICO)

L'Albo viene aggiornato annualmente entro il 28 febbraio.

Le Associazioni già iscritte dovranno rinnovare l'iscrizione, pena la cancellazione d'Ufficio, entro il 31 gennaio, comunicando le modifiche, trasformazioni o cessazioni sopravvenute.

ARTICOLO 5 (PUBBLICAZIONE)

L'Albo, divenute esecutive la deliberazione di cui agli artt. 3 e 4 è pubblicato per trenta giorni all'Albo pretorio dell'Ente.

L'iscrizione iniziale, così come le variazioni successive a qualsiasi fatto dovuti, debbono essere comunicati ai soggetti interessati per ogni loro utile conoscenza per porli in grado di adottare i provvedimenti consequenziali.

ARTICOLO 6 (SOSPENSIONE)

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa dalla Giunta Comunale qualora a carico dell'Associazione si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) L'associazione abbia dimostrato negligenza nel rispetto del presente regolamento e dei propri scopi sociali
- b) L'associazione abbia commesso infrazioni di particolare rilevanza alle leggi sociali o ad ogni altro obbligo derivante dal presente Regolamento

ARTICOLO 7 (CANCELLAZIONE)

Sono cancellate dall'Albo con provvedimento della Giunta Comunale le Associazioni per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) Grave negligenza o mala fede nell'utilizzo dei contributi concessi
- b) Condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione all'Albo
- c) Cessazione dell'attività
- d) Richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dall'Associazione iscritta

ARTICOLO 8 (MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI)

Per la definizione delle modalità di accesso a contributi e/o finanziamenti per progetti, piani e programmi, si applicheranno le norme previste dal Regolamento per la erogazione di contributi.

TITOLO II

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

REGISTRO

ARTICOLO 9

Il Comune di Laterza, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione amministrativa, valorizza gli organismi a base associativa.

Sono considerate di particolare importanza collettiva le associazioni che operano nei settori turistico, sportivo, ambientale, culturale, socio assistenziale e in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato, della cooperazione e della solidarietà.

Il presente Regolamento, sulla base della previsione contenuta dagli artt. 4 e 36 dello Statuto, disciplina la costituzione, le finalità e i compiti nonché il funzionamento degli organi della Consulta delle associazioni.

ARTICOLO 10

E' costituita in Laterza, in attuazione dei principi desumibili dalle leggi n. 142/90 e n. 241/90 e dallo Statuto Comunale, la Consulta delle Associazioni. Essa è priva di scopi politici.

Alla Consulta aderiscono, su base volontaria, associazioni, enti e comitati operanti sul territorio comunale ed iscritte all'Albo delle Associazioni. Ad essa non possono aderire partiti politici o associazioni sindacali o tutti coloro che difendono interessi economici e/o di categoria.

L'Amministrazione Comunale, promotrice della Consulta, partecipa alle sue attività in qualità di osservatrice e pone a disposizione locali e mezzi per il suo funzionamento.

ARTICOLO 11

La Consulta delle associazioni:

- a) Promuove iniziative per favorire l'organizzazione e lo sviluppo delle associazioni e degli enti, nel rispetto delle autonomie
- b) Incentiva il coordinamento tra le varie associazioni
- c) Favorisce le attività sociali, culturali e sportive, la valorizzazione dei beni ambientali, la conservazione delle tradizioni locali
- d) Propone all'Amministrazione comunale la programmazione annuale entro i 30 giorni precedenti l'approvazione del bilancio comunale, con comunicazione di tale data da parte dell'ufficio competente
- e) E' nello spirito della legge n. 142/90 e dello Statuto, referente privilegiato del Comune e con ciò favorisce la partecipazione popolare nel compimento dell'azione amministrativa

ARTICOLO 12

La Consulta delle associazioni invita il Sindaco e gli Assessori e i Consiglieri delegati dei settori specifici in base agli argomenti posti all'ordine del giorno a partecipare alle riunioni che essa terrà.

Inoltre delle stesse verrà data comunicazione all'intero Consiglio Comunale che vi potrà partecipare.

ARTICOLO 13

L'Amministrazione affinché siano attuate le finalità prima indicate e per favorire la partecipazione popolare:

- a) Sente gli organi della Consulta in sede di programmazione dell'attività istituzionale e in particolare, in sede di predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali
- b) Informa gli organi della Consulta circa le iniziative intraprese e verifica periodicamente con essi l'attività svolta

ARTICOLO 14

Sono iscrivibili le organizzazioni che possiedono i seguenti requisiti:

- a) Assenza di lucro
- b) Democraticità della struttura
- c) Elettività delle cariche associative
- d) Gratuità delle cariche associative

Per iscriversi alla Consulta, le organizzazioni interessate, nell'ambito della propria autonomia e individualità, inoltrano domanda, indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice dal legale rappresentante dell'associazione, corredata dai seguenti documenti:

- a) Scheda di iscrizione
- b) Atto costitutivo o statuto o accordi fra gli aderenti redatti con atto notarile registrato o con scrittura privata
- c) Elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative
- d) Copia dell'ultimo rendiconto consuntivo approvato, con esclusione delle associazioni nate nell'anno di presentazione della domanda
- e) Relazione sull'attività svolta ed eventuali programmi futuri
- f) Eventuale codice fiscale dell'organizzazione
- g) Fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante

Inoltre, all'atto dell'iscrizione, ogni associazione deve nominare il rappresentante legale quale componente effettivo ed un suo supplente da inserire entrambi nel Consiglio Direttivo della Consulta.

ARTICOLO 15

- 1) La domanda di iscrizione deve essere inoltrata entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per le associazioni nate successivamente alla scadenza di tale termine viene concesso un termine di trenta giorni dalla costituzione per regolarizzare l'iscrizione alla Consulta
- 2) La domanda di iscrizione viene valutata con atto dirigenziale dell'ufficio competente, che previo accertamento dei fini di interesse generale, esprime parere motivato sulla sua accoglibilità entro 45 giorni dalla presentazione.
Oltrepassato tale termine, fermo restando i requisiti di cui all'art. 14, la domanda si intende approvata
- 3) Se la domanda viene accolta, l'associazione viene iscritta immediatamente alla Consulta ed è reso noto mediante appositi avvisi pubblicati nell'Albo Pretorio
- 4) In caso di non accoglimento della domanda, l'associazione potrà presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione

ARTICOLO 16

- 1) L'iscrizione alla Consulta delle associazioni ha validità annuale.
Ogni iscritto alla Consulta deve presentare espressa dichiarazione di riconferma, su apposito modulo rilasciato dal Comune a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo
- 2) Inoltre ogni iscritto si impegna a comunicare ogni variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma iscrizione
- 3) Chi non effettua tale richiesta di riconferma è cancellato dalla Consulta delle Associazioni, tale provvedimento avrà esecutività solo dopo il parere negativo all'eventuale ricorso al Sindaco da parte dell'organizzazione interessata; preventiva segnalazione del provvedimento dovrà pervenire alla stessa
- 4) La cancellazione è immediata nel caso in cui si perda una delle condizioni di cui all'art. 14
- 5) La cancellazione è altresì disposta su richiesta dell'organizzazione interessata
- 6) L'assenza, per due volte consecutive, alle le riunioni farà sì che il Presidente inviti per iscritto l'associazione alla partecipazione alla successiva riunione comportando tale ulteriore assenza la cancellazione automatica dalla Consulta

TITOLO III

GLI ORGANI

ARTICOLO 17

Sono organi della Consulta:

- a) L'Assemblea Generale
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Coordinatore Generale
- e) Il Segretario

ARTICOLO 18

- 1) L'Assemblea Generale è costituita dalla totalità dei soci iscritti alle Associazioni, enti, comitati che aderiscono alla Consulta
- 2) Essa è convocata, mediante l'affissione di pubblici manifesti, dal Presidente nonché con nota di convocazione ai rappresentanti legali delle singole associazioni appartenenti, almeno una volta l'anno per dibattere sui temi dell'associazionismo e sui rapporti della Consulta con l'Amministrazione Comunale

ARTICOLO 19

- 1) Il Consiglio Direttivo, è composto dai rappresentanti legali (componenti effettivi), o dai loro supplenti, delle associazioni regolarmente iscritte alla Consulta, in caso di voto hanno diritto solo i componenti effettivi e in loro assenza votano i loro supplenti.
- 2) Esso è convocato di norma due volte l'anno, in giorni prefissati e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un quinto degli aventi diritto e quindi in tal caso il Presidente è tenuto a iscrivere gli argomenti richiesti all'ordine del giorno e a fissare entro 15 giorni la convocazione del Consiglio.
- 3) Il Consiglio discute dell'ordine del giorno stabilito dal Presidente.
- 4) In prima convocazione è legalmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei rappresentanti aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 5) In seconda convocazione è legalmente costituito con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti; la seconda convocazione si terrà con mezz'ora di ritardo rispetto alla prima convocazione, cui manchi il numero legale.

ARTICOLO 20

- 1) Il Consiglio vota normalmente per alzata di mano, ma per argomenti di particolare importanza, 1/5 dei presenti può richiedere che la votazione si effettui a scrutinio segreto.
In questo caso il Presidente sceglie due scrutatori fra i presenti.
- 2) La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della seduta, nonché degli argomenti da trattare.
- 3) Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario, in assenza del quale le mansioni spettano al Coordinatore Generale ed, in assenza dello stesso, il Presidente nomina un sostituto fra i presenti.
- 4) Esso provvede ad eleggere nel proprio seno il presidente della Consulta; a svolgere le funzioni e i compiti indicati nell'art. 11.

ARTICOLO 21

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i componenti aventi diritto a partecipare al consiglio stesso (effettivi o supplenti), **con la maggioranza assoluta** dei componenti del Consiglio stesso.
Se non viene raggiunta la maggioranza il Consiglio provvede immediatamente ad altra votazione per la nomina **è sufficiente la maggioranza relativa**.
- 2) Il Presidente rappresenta la Consulta, ne tutela e ne assicura l'esercizio delle funzioni attribuite dal Regolamento e dallo Statuto.
- 3) Provvede all'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea generale, di cui ne disciplina lo svolgimento ne modera la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, concedendo la facoltà di parlare e stabilendo i tempi.
- 4) Attua con la collaborazione del Segretario gli indirizzi e le deliberazioni del Consiglio. Cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con le associazioni presenti alla Consulta.
- 5) Il Presidente dura in carica due anni, nel caso in cui l'associazione di cui fa parte non aderisca più alla Consulta, egli è considerato decaduto dalla carica.
In tal caso il Sindaco provvede entro trenta giorni a convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
In mancanza di ciò il Consiglio Direttivo può essere convocato previa richiesta di almeno 1/3 delle associazioni iscritte.
Alla scadenza del mandato lo stesso Presidente è rieleggibile per massimo un altro mandato.

ARTICOLO 22

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Coordinatore generale.

- 1) Il Vice Presidente è eletto colui che subito dopo il Presidente ha ottenuto il maggior numero di voti.

Collabora con il Presidente e lo sostituisce, con le relative prerogative, in caso di suo impedimento.

- 2) Il Coordinatore generale è nominato dal Presidente e può essere uno dei componenti del Consiglio Direttivo ha il compito di seguire l'organizzazione e la gestione dell'Ufficio seguendo le indicazioni del Presidente medesimo;
partecipa con funzioni di assistenza e alle riunioni degli organi della Consulta, cura su indicazione del Presidente le convocazioni degli organi della consulta, cura la corrispondenza degli organi della stessa.

ARTICOLO 23

Il Funzionario Comunale responsabile del settore "servizio socio-culturali" è il Segretario della Consulta. Al Segretario spettano:

- a) coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle funzioni
- b) partecipare con funzioni di assistenza e verbalizzazione alle riunioni degli organi della Consulta
- c) curare su indicazione del Presidente le convocazioni degli organi della consulta
- d) custodire i registri e corrispondenza degli organi della Consulta
- e) provvedere attraverso i messi comunali alla pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

In caso di assenza o impedimento del Funzionario comunale le sue mansioni spettano al Coordinatore generale, ed in caso di sua assenza il Presidente provvede a nominare un sostituto fra i presenti.

ARTICOLO 24

Sono stabiliti rapporti costanti tra il Presidente della Consulta, l'Ufficio Servizi Socio Culturali e gli Assessori e/o Consiglieri delegati del Sindaco di competenza per i pareri preventivi su eventuali proposte di deliberazioni, di carattere generale programmatico di competenza del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.

Il Presidente potrà assegnare termini diversi.

La Consulta per tramite del suo Presidente potrà proporre ordine del giorno alla Commissione Consiliare di competenza.

ARTICOLO 25

La sede della Consulta delle Associazioni è presso la Cittadella della Cultura, sita in Laterza alla Via Cesare Battisti.

Le spese di funzionamento della Consulta sono a carico del Bilancio Comunale.

ARTICOLO 26

Entro la data del 31 gennaio di ogni anno le Associazioni aderenti devono comunicare alla Consulta il Calendario delle attività e manifestazioni annuali.

Il Consiglio direttivo prende atto delle attività entro il 28 febbraio e provvede all'approvazione di un calendario generale delle proprie attività e di quelle delle singole associazioni evitando, nei limiti del possibile, la contemporaneità.

Per le attività che si terranno nei mesi compresi tra gennaio e febbraio verrà redatto un calendario speciale.

TITOLO IV

SOSTEGNI ECONOMICI

ARTICOLO 27

Tutte le forme di sostegno alle iniziative, per maggior trasparenza, possono essere erogate dall'Amministrazione Comunale solamente alle associazioni regolarmente iscritte alla Consulta delle associazioni, e possono essere richieste per uno o più dei seguenti casi:

- a) Erogazione di contributi in denaro
- b) Fornitura di prestazioni o servizi
- c) Concessioni in uso di sedi, servizi, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali

L'Amministrazione Comunale darà priorità nell'erogazione di contributi a quelle associazioni che nello svolgimento delle proprie attività si uniscano e si affianchino tra loro per una maggiore integrazione delle attività nel territorio comunale.

I criteri generali per l'erogazione di contributi sono deliberate dal Consiglio Comunale. Le forme di sostegno sono concesse secondo i criteri come da regolamento esistente

NORME FINALI

ARTICOLO 28

Con il presente Regolamento vengono abrogate le disposizioni generali contenute nelle deliberazioni consiliari n. 47 del 30/06/1994 (Approvazione Regolamento comunale dell'Albo delle Associazioni) e n.20 del 21/04/1999 (Approvazione Regolamento della Consulta delle Associazioni).

Il presente regolamento, dopo l'esecutività delle deliberazione di approvazione, va pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.